

Prot. N. ACIU.2015.139

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 20 marzo 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al **Coordinamento CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al **Coordinamento CAA Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA

1. PREMESSA

L'art. 21, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2014 stabilisce che *“I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014”*.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 1307/2014 definisce gli agricoltori che hanno diritto all'assegnazione dei nuovi diritti all'aiuto (di seguito titoli) nella campagna 2015.

Gli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 1307/2014 e l'art. 8 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali definiscono le procedure di calcolo del valore dei nuovi titoli.

Ai fini dell'attribuzione agli agricoltori in attività dei nuovi titoli nella campagna 2015, in attuazione di quanto disposto dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal successivo DM modificativo ed integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420 è disposta la ricognizione preventiva secondo le modalità e le procedure appresso indicate.

Il DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, precisa alcuni aspetti riferiti alle fattispecie di attribuzione dei titoli.

Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di trasferimento tra agricoltori in attività sia direttamente dall'amministrazione a valere sulla “riserva nazionale” dei titoli appositamente costituita.

2. PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

I titoli possono essere attribuiti agli agricoltori per i quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti tre condizioni:

- siano agricoltori in attività ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e dell'art. 1 del DM modificativo ed integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420;
- dispongano di superfici ammissibili per una dimensione minima di 5000 metri quadrati ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 7, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513;

- presentino domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513

e rientrano in almeno una delle seguenti fattispecie:

A)

- 1) hanno avuto diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda unica presentata per l'anno 2013 (art. 7, lettera a), del DM 18 novembre 2014 n. 6513). Si precisa che rientra in tale casistica anche l'agricoltore che non ha percepito il pagamento a seguito dell'applicazione delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del Reg. (CE) n. 73/2009;

B)

- 1) non hanno percepito pagamenti diretti per il 2013 e
- 2) alla data del 15 maggio 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima complessiva di cinquemila metri quadri o coltivavano vigneti (art. 7, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

C)

- 1) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati titoli dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art.41 del Reg. (CE) n. 73/2009 (art. 7, lettera c), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

D)

1. non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 73/2009 e
2. forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data del 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli (art. 7, lettera d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Inoltre, ferma la presenza di tutte e tre le condizioni prima indicate, possono essere attribuiti titoli, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, agli agricoltori che ricevono il diritto all'attribuzione dei titoli dalle persone fisiche o giuridiche le quali soddisfano i requisiti stabiliti dal paragrafo 1 del medesimo art. 24, a seguito di vendita o affitto dell'azienda o di parte di essa, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione della domanda unica 2015.

Con la fattispecie in questione, il cedente trasferisce al cessionario, mediante vendita o affitto dell'azienda, il diritto a ricevere titoli e tale diritto può essere trasferito dal cedente, con più trasferimenti parziali dell'azienda, a più agricoltori.

Ai fini dell'applicabilità della norma in esame, in caso di cessione parziale dell'azienda, si precisa che l'art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 definisce l'azienda come “*tutte*

le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro". L'azienda costituisce un complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'impresa e ai fini della configurabilità di una cessione parziale dell'azienda è necessario che il trasferimento abbia ad oggetto un insieme di beni tra loro funzionalmente connessi e dotati di autonomia organizzativa, di per sé potenzialmente idonei a essere utilizzati per l'esercizio dell'impresa. Pertanto, i beni ceduti devono costituire un complesso organico ed essere tra loro legati da un nesso funzionale, o "organizzazione", rendendo gli stessi idonei allo svolgimento di un'attività di impresa. Tale complesso di beni non deve necessariamente ricomprendere delle superfici.

Ad esempio, la cessione di stalla, animali e beni strumentali connessi all'attività di allevamento costituisce cessione parziale di azienda.

In caso di vendita o affitto di tutta l'azienda, il cedente perde totalmente il diritto a ricevere titoli.

Al trasferimento eseguito ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 si applica la clausola del guadagno insperato di cui all'art. 10 del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

La fattispecie in esame, in particolare, consente la prima attribuzione dei titoli in favore:

- a) dell'agricoltore che ha percepito pagamenti per l'anno di domanda 2014 come definiti all'art. 5, comma 1, lettera a), del DM modificativo e integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420, ma che non ha presentato domanda unica 2013: attraverso il trasferimento, il cessionario acquista dal cedente il diritto a ricevere titoli ed il valore dei nuovi titoli che gli saranno attribuiti è calcolato tenendo conto dell'importo individuale per l'anno di domanda 2014 sopra indicato;
- b) dell'agricoltore che non ha percepito pagamenti per l'anno di domanda 2014 come definiti all'art. 5, comma 1, lettera a), del DM modificativo ed integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420 e non ha presentato domanda unica 2013: attraverso il trasferimento, il cessionario acquista dal cedente il diritto a ricevere titoli ed il valore dei nuovi titoli che gli saranno attribuiti è calcolato applicando il meccanismo della convergenza del valore dei titoli stabilito dall'art. 8 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e specificato dall'art. 7 del DM modificativo e integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420.

In nessun caso il trasferimento eseguito a norma dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n.1307/2013 trasferisce al cessionario l'importo individuale percepito dal cedente per l'anno di domanda 2014 come definito all'art. 5, comma 1, lettera a), del DM modificativo e integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420. Infatti, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il diritto a ricevere titoli.

Ai fini dell'applicazione della norma in questione sia il cedente sia il cessionario devono essere agricoltori in attività, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2009, dell'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e dell'art. 1 del DM modificativo ed integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420.

La Commissione europea, in risposta a quesiti formulati dagli Stati Membri, ha chiarito che il Reg. (UE) n. 1307/2013 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e di conseguenza le norme relative all'agricoltore in attività devono essere rispettate a partire da quella data. Pertanto, qualora il trasferimento dell'azienda abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2014, affinché la clausola contrattuale produca effetti ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n.1307/2013, sia il cedente sia il cessionario, a far data dal 1° gennaio 2015, devono possedere il requisito di agricoltore in attività.

Si precisa, inoltre, che:

- cedente e cessionario devono firmare la clausola che prevede il trasferimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 prima che il cessionario presenti la domanda di assegnazione dei titoli. La clausola deve essere firmata prima della data ultima di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti nel 2015;

- la domanda di assegnazione dei titoli deve essere presentata nel 2015 dal cessionario (art. 3 del Reg. (UE) n. 641/2014).

In ogni caso, la data ultima possibile per il trasferimento dell'azienda è la data in cui il cessionario presenta la domanda di prima assegnazione dei titoli.

Le suddette fattispecie A), B), C) e D), nonché la casistica di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n.1307/2013, sono gestite in fase di ricognizione preventiva con le modalità previste dai successivi paragrafi.

Si precisa che le movimentazioni aziendali derivanti dalla stipula di contratti di vendita o affitto a norma degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 saranno trattate nell'ambito della domanda di assegnazione dei titoli all'interno della domanda unica.

3. RICOGNIZIONE PREVENTIVA

La ricognizione preventiva propedeutica alla prima assegnazione dei titoli, come stabilito dall'art. 7, comma 10, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e dall'art. 4 del DM integrativo e modificativo 26 febbraio 2015 n. 1420, consiste:

a) nella ricognizione dei potenziali beneficiari all'aiuto per l'anno 2015 il cui elenco sarà pubblicato, entro il 15 aprile 2015, dallo scrivente Organismo di Coordinamento;

b) nella ricognizione delle potenziali superfici ammissibili ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei titoli, che sono classificate e individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), da eseguirsi entro il 15 aprile 2015.

Con riferimento alla ricognizione di cui alla precedente lettera a), si precisa che l'elenco dei potenziali beneficiari pubblicato dallo scrivente Organismo di Coordinamento non è esaustivo né definitivo ma suscettibile di modificazioni ed integrazioni e che lo stesso fornisce l'indicazione della specifica fattispecie in base alla quale l'agricoltore ha diritto a ricevere la prima assegnazione dei titoli all'aiuto.

Nella fase di ricognizione preventiva sono altresì registrate le modificazioni e le trasformazioni aziendali intervenute prima della presentazione della domanda di attribuzione dei titoli, rilevanti ai fini dell'attribuzione stessa.

4. PRECISAZIONI E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA PER LA PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di prima assegnazione dei titoli indicate al precedente par. 2, si precisa quanto segue:

4.1 Fattispecie A)

L'agricoltore deve aver presentato una domanda unica valida per l'anno 2013 con l'indicazione di richiesta di aiuti diretti, intendendosi tali sia il regime di pagamento unico (RPU – titoli) sia le misure di sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009. Ai fini dell'attribuzione dei titoli il pagamento effettivamente percepito dall'agricoltore per la domanda unica 2013 è irrilevante.

4.2 Fattispecie B)

L'esercizio di attività di produzione di ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima complessiva di cinquemila metri quadri alla data del 15 maggio 2013 è dimostrata mediante l'inserimento nel fascicolo aziendale di idonea documentazione secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7.

Non è richiesta la prova di una produzione minima.

I documenti utilizzabili sono quelli di origine contabile/fiscale attestanti il passaggio del prodotto agricolo dall'agricoltore ad un qualunque soggetto terzo. Si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture di vendita, bolle di trasporto del prodotto, documentazione attestante la consegna del prodotto alla trasformazione.

Ai fini dell'applicazione della presente fattispecie, per "ortofrutticoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e per "patate da consumo e da seme" si intendono le patate dal codice NC 0701.

La produzione dei suddetti prodotti agricoli deve essere stata realizzata su una superficie minima complessiva di cinquemila metri quadri. Tale requisito è verificato accertando la presenza nel fascicolo aziendale dell'agricoltore, alla data del 15 maggio 2013, di superfici agricole ammissibili coerenti per macrosuso GIS con la produzione realizzata dall'agricoltore. Dette superfici devono inoltre avere un valido titolo di conduzione. Qualora non sia possibile eseguire il controllo secondo detta modalità, l'agricoltore provvede all'inserimento nel fascicolo aziendale, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7, di copia del documento attestante il titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato ecc.) delle superfici in questione.

Qualora si verificassero, a seguito della produzione documentale di cui sopra, superi di superfici relativi alla conduzione delle stesse nell'anno 2013, gli stessi devono essere risolti da codesti Organismi pagatori sulla base delle procedure vigenti.

Nel caso di coltivazione dei vigneti alla data del 15 maggio 2013, non è richiesta una superficie minima coltivata ed il requisito è verificato accertando la presenza nel fascicolo aziendale dell'agricoltore, di superfici agricole coltivate a vigneto e munite di un valido titolo di conduzione.

4.3 Fattispecie C)

Si precisa che rientrano in tale fattispecie coloro che hanno avuto assegnati titoli dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art.41 del Reg. (CE) n. 73/2009 nell'anno 2014. Il rigetto dell'istanza di accesso alla riserva nazionale nel 2014 non consente l'attribuzione dei nuovi titoli con la presente fattispecie.

4.4 Fattispecie D)

L'esercizio delle attività di produzione, coltivazione, raccolta, mungitura, allevamento e custodia di prodotti agricoli alla data del 15 maggio 2013 è dimostrata mediante l'inserimento nel fascicolo aziendale, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7, di idonea documentazione contabile/fiscale o, comunque, di altra idonea documentazione.

Si richiamano, al riguardo, le precisazioni contenute al precedente paragrafo 4.2 relative alla tipologia di documentazione che deve essere prodotta dall'interessato.

Inoltre, l'esercizio delle attività sopra elencate può essere dedotto da istanze o domande presentate dall'agricoltore aventi ad oggetto la concessione di contributi comunitari, nazionali, regionali o agevolazioni economiche, comunque definite, inerenti l'attività agricola, per le quali vi sia stato un esito positivo dell'istruttoria eseguita dall'ente competente.

Nel caso di svolgimento di attività zootecniche, la prova dell'esercizio dell'attività è desunta dalla presenza nella banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo" di un codice stalla attivo a nome dell'agricoltore.

4.5 Trasferimento del diritto a ricevere titoli ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013

L'acquirente o il locatario, in fase di ricognizione preventiva, inserisce nel fascicolo aziendale, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7, copia del contratto di vendita o affitto dell'azienda o di parte di essa.

Inoltre, nel solo caso di cessione (vendita o affitto) parziale dell'azienda, anche ai fini del controllo richiesto dalla disposizione di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, l'agricoltore inserisce nel fascicolo aziendale, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7, specifica dichiarazione con la quale dichiara che oggetto del trasferimento è un insieme di beni tra loro funzionalmente connessi e dotati di autonomia organizzativa, di per sé potenzialmente idonei a essere utilizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè un complesso organico di beni tra loro legati da un nesso funzionale, o "organizzazione", idoneo allo svolgimento di un'attività di impresa.

5. MOVIMENTAZIONI AZIENDALI

In fase di ricognizione preventiva sono gestite le movimentazioni aziendali di seguito indicate.

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica che devono essere prodotti dall'agricoltore interessato sono indicati nell'Allegato 1 alla presente circolare e devono essere inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7.

5.1 Successione

5.1.1 Successione mortis causa

Come stabilito dall'articolo 1, comma 3 del DM 20 marzo 2015 n 1922, in caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore in attività previsto all'articolo 3 del DM 18 novembre 2014 e all'articolo 1 del DM 26 febbraio 2015, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti utilizzando le clausole di cui agli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 entro il termine di presentazione della domanda unica 2015 ovvero essere assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell'anno successivo.

5.1.2 Successione anticipata

Il successore ha diritto di ottenere, a proprio nome, alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine, titoli del valore da assegnare per l'azienda ricevuta.

Si precisa che la condizione di "successibile" prescinde dall'effettiva possibilità di essere erede. Pertanto, a titolo esemplificativo, il nipote (figlio del figlio) può essere considerato tale nei confronti del nonno anche se un suo genitore (es. padre del nipote) è ancora in vita.

Per "successione anticipata" si intendono, ai sensi dell'art. 2, lettera e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513, le fattispecie di cui all'art. 3 del DM 5 agosto 2004 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

- il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- tutti i casi in cui l'agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte di essa precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

In caso di successione anticipata revocabile, i diritti all'aiuto sono assegnati soltanto al successore designato come tale.

5.2 Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell'azienda

Si riportano di seguito le possibili movimentazioni aziendali:

1. Trasformazione della ditta individuale in società;
2. Trasformazione da società in ditta individuale;
3. Trasformazione della forma societaria;
4. Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o della partita iva;
5. Correzione codice fiscale.

Per tutte le casistiche sopra elencate di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha diritto all'attribuzione dei titoli alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, tenendo presente che:

- a) il numero e il valore dei titoli da attribuire sono quelli che sarebbero stati attribuiti all'azienda di origine;
- b) in caso di cambiamenti della forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

5.3 Fusione di aziende

Per fusione si intende la fusione di due o più agricoltori distinti, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro.

La fusione non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei titoli da assegnare.

Almeno uno degli agricoltori coinvolti nella fusione deve provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7.

5.4 Scissione di aziende

Per scissione si intende la scissione di un agricoltore ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 in:

i) almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda originaria; oppure

ii) l'agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo.

Le nuove aziende hanno diritto alla proporzionale attribuzione dei titoli, secondo la ripartizione delle quote societarie decisa nell'atto di scissione, alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva in origine l'azienda.

In caso di scissione di società in due ditte individuali, entrambi gli agricoltori devono provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7. Ciascuna ditta diventerà titolare dei titoli coerentemente con la suddivisione della società.

6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali di cui all'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 consente all'agricoltore, ai fini del calcolo del valore dei titoli, di prendere in considerazione il valore del pagato di un'annualità diversa dal 2014, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 639/2014.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che possono essere riconosciute sono:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, nella casistica di cui alla precedente lettera f), sono ricompresi anche i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica che devono essere prodotti dall'agricoltore interessato sono indicati nell'Allegato 1 alla presente circolare e devono essere inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7.

L'art. 19 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che se uno o più pagamenti diretti di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 1307/2013 relativi, rispettivamente, al 2014 o all'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall'agricoltore nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, è possibile prendere in considerazione un'annualità diversa dal 2014 quando i pagamenti diretti ricevuti nell'anno in cui si è verificato l'evento di forza maggiore o la circostanza eccezionale sono inferiori all'ottantacinque per cento dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

Ai fini della corretta applicazione delle norme appena citate, l'agricoltore interessato deve dichiarare l'esistenza di una causa di forza maggiore o di una circostanza eccezionale verificatisi sia nell'annualità 2014 sia, eventualmente, nell'annualità precedente o nelle annualità precedenti, fino a risalire all'annualità priva dell'evento di forza maggiore o della circostanza eccezionale che sarà presa in considerazione ai fini del calcolo del valore dei titoli.

7. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI, DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI, DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le attività necessarie per la definizione del diritto a ricevere titoli sono eseguite con l'individuazione nel SIAN delle fattispecie di riferimento e la registrazione delle informazioni necessarie all'esecuzione dell'istruttoria, come di seguito indicato.

Registrazione nel SIAN

L'agricoltore interessato deve registrare nel Sistema Informativo Agricolo nazionale (SIAN) i documenti giustificativi relativi:

- alle singole fattispecie di assegnazione dei titoli di cui al precedente paragrafo **3**;
- alle movimentazioni aziendali di cui al precedente paragrafo **5**;
- alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui al precedente paragrafo **6**.

La registrazione nel SIAN deve essere eseguita entro la data di presentazione della domanda unica 2015.

In caso di mancato deposito della documentazione, di mancato rispetto del termine di registrazione nel SIAN o di utilizzo di procedure difformi dalla presente, si procederà all'attribuzione ed al calcolo dei titoli sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione.

L'eventuale modificazione di dati, condizioni e requisiti intervenuta successivamente all'avvio della ricognizione preventiva, derivante dalla definizione di un contenzioso amministrativo o giudiziario in atto, sarà presa in considerazione ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei titoli previa esibizione della documentazione probatoria.

I soggetti autorizzati ad eseguire le predette registrazioni nel SIAN sono gli Organismi pagatori competenti e, se da questi delegati, i CAA riconosciuti e convenzionati con gli Organismi pagatori competenti stessi.

La procedura di registrazione prevede:

- l'identificazione della fattispecie in base alla quale sono attribuiti i titoli;
- l'identificazione della casistica che determina la modifica della titolarità dell'azienda (successione, cambiamento della forma giuridica, ecc.);
- la protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie e della casistica identificata, con l'inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore;
- l'attribuzione dei dati, condizioni e requisiti rilevanti ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei titoli al nuovo titolare sulla base delle modifiche effettuate (successione, scissione, fusione, modifica dello stato giuridico);
- l'identificazione della casistica di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale;
- l'esclusione di una o più annualità fino a quella corretta da considerare ai fini del calcolo del valore dei titoli.

Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per la correzione degli stessi e ciascun documento giustificativo deve essere protocollato ed inserito nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore.

Al termine della registrazione dei dati nel SIAN è rilasciata la stampa di ricevuta dell'operazione effettuata.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli